



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 settembre 2010 (24.09)
(OR. fr)**

14036/10

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0009 (COD)**

**CODIF 15
CODEC 897
DRS 32
COMPET 257**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	30 agosto 2010
Oggetto:	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle fusioni delle società per azioni (versione codificata)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.

Conformemente al metodo di lavoro convenuto il 10 giugno 2003, le delegazioni sono invitate a trasmettere le loro osservazioni sulla proposta di codificazione entro il 12 ottobre 2010 ai seguenti indirizzi:

secretariat.jl-codification@consilium.europa.eu **E** sj-codification@ec.europa.eu.

Si richiama l'attenzione delle delegazioni sulla Guida pratica della codificazione (doc. ST 15993/1/08 REV 1 del 27 novembre 2008), in particolare sul punto 6 che fornisce indicazioni sulla forma e la presentazione delle osservazioni delle delegazioni.

Si allega per le delegazioni il documento della Commissione - COM(2010) 391 definitivo.

All.: COM(2010) 391 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.8.2010
COM(2010) 391 definitivo

2008/0009 (COD)
2008/0009 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle fusioni delle società per azioni

(codificazione)

RELAZIONE

1. Il 29 gennaio 2008, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante codificazione della Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni¹.
2. Il gruppo consultivo dei servizi giuridici, previsto dall'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 sul metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi², ha ritenuto, con parere del 27 febbraio 2008, che la suddetta proposta si limiti effettivamente ad una mera codificazione, senza modificazioni sostanziali degli atti che ne sono oggetto.
3. Viste le nuove modificazioni apportate nel frattempo³ alla proposta iniziale di cui al punto 1 e tenuto conto dei risultati dei lavori già svolti nella procedura legislativa, è opportuno che la Commissione presenti – a norma dell'articolo 293, paragrafo 2 del TFUE – una proposta modificata di codificazione della direttiva di cui trattasi.

La presente proposta modificata tiene altresì conto degli adattamenti meramente formali o redazionali suggeriti dal gruppo consultivo dei servizi giuridici e rivelatisi fondati⁴.

4. Le modifiche apportate alla presente proposta modificata, rispetto alla proposta iniziale, sono le seguenti:
 - (1) Al considerando 2, il riferimento all'*“articolo 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato”* è sostituito da un riferimento all'*“articolo 50, paragrafo 2, lettera g) del trattato”*, e il riferimento alla *“direttiva 68/151/CEE”* è sostituito da un riferimento a *“la Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi”*.
 - (2) Al considerando 8, la formulazione *“la direttiva [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi”* è sostituito dalla formulazione *“la direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi”*.

¹ COM(2008) 26 definitivo.

² GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

³ GU L 259 del 2.10.2009, pag. 14.

⁴ Cfr. il parere del gruppo consultivo del 27.2.2008.

- (3) All'articolo 1, paragrafo 1, il trattino relativo alla Finlandia è sostituito dal seguente:

“per la Finlandia: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag”.

- (4) All'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 6, all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 22, paragrafo 1, lettere e) ed f) e all'articolo 23, paragrafo 1, comma primo, il riferimento alla “direttiva [../.../..]” è sostituito dal riferimento alla “direttiva 2009/101/CE”.

- (5) Nell'articolo 6 i seguenti paragrafi sono aggiunti:

“Ciascuna società partecipante alla fusione è esentata dalla pubblicazione richiesta dall'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE se, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di fusione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, pubblica il progetto di fusione nel suo sito web, senza costi per il pubblico. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti e limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti e limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

In deroga al secondo paragrafo, gli Stati membri possono imporre che la pubblicazione sia effettuata tramite la piattaforma elettronica centrale di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/101/CE. In alternativa gli Stati membri possono prevedere che detta pubblicazione sia effettuata in qualsiasi altro sito web da essi designato a tale scopo. Qualora gli Stati membri facciano uso di una di tali possibilità, essi garantiscono che alle società non sia addebitato un costo specifico per detta pubblicazione.

Qualora sia usato un sito web diverso dalla piattaforma elettronica centrale, è pubblicato un riferimento in detta piattaforma che dà accesso a detto sito web, almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale. Tale riferimento include la data della pubblicazione del progetto di fusione sul sito Internet ed è accessibile al pubblico a titolo gratuito. Alle società non sono addebitati costi specifici per detta pubblicazione.

Il divieto di addebitare alle società un costo specifico per la pubblicazione di cui al terzo e quarto paragrafo, non incide sulla capacità degli Stati membri di trasferire i costi alle società in riferimento alla piattaforma elettronica centrale.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l'assemblea generale nel loro sito web o, se del caso, nella piattaforma elettronica centrale o in un altro sito web designato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell'interruzione temporanea dell'accesso al sito web o alla piattaforma elettronica centrale per cause tecniche o di altra natura.”

- (6) All'articolo 7, paragrafo 3, i termini “di cui al paragrafo 2” sono soppressi.

(7) All'articolo 8, il seguente paragrafo è aggiunto:

“Ai fini del primo comma, lettera b), si applica l’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4.”.

(8) Il testo dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“1. Gli organi amministrativi o di direzione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redigono una relazione scritta particolareggiata che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni.

In tale relazione è inoltre fatta menzione delle eventuali difficoltà particolari di valutazione.

2. Gli organi di direzione o di amministrazione delle società interessate informano l’assemblea generale della loro società, nonché gli organi di direzione o di amministrazione delle altre società interessate, affinché queste ultimi informino a loro volta le rispettive assemblee generali in merito a ogni modifica importante del patrimonio attivo e passivo intervenuta tra la data di elaborazione del progetto di fusione e la data delle assemblee generali che devono deliberare sul progetto di fusione.

3. Gli Stati membri possono prevedere che la relazione di cui al paragrafo 1 e/o le informazioni di cui al paragrafo 2 non siano richieste a condizione che tutti gli azionisti e i detentori di altri titoli con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione abbiano espresso il loro accordo.”

(9) Il testo dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera c) e lettera d) è sostituito dal seguente:

“c) se del caso, una situazione contabile riferita a una data che non deve essere anteriore al primo giorno del terzo mese precedente la data del progetto di fusione, qualora gli ultimi conti annuali si riferiscano ad un esercizio chiuso oltre sei mesi prima di tale data;

d) se applicabile, le relazioni degli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla fusione previste all’articolo 9;”

(10) All’articolo 11, paragrafo 1, il seguente comma è aggiunto:

“Ai fini del primo comma, lettera c), una situazione contabile non è richiesta se la società pubblica una relazione finanziaria semestrale, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2004/109/CE, e la mette a disposizione degli azionisti, conformemente al presente paragrafo. Gli Stati membri, inoltre, possono prevedere che una situazione contabile non sia obbligatoria se hanno espresso il loro accordo a rinunciare tutti gli azionisti e i detentori di altri titoli con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione”. Pertanto, il riferimento al “paragrafo 1, lettera c)” nell’articolo 11,

paragrafo 2, è sostituito da un riferimento a “paragrafo 1, primo comma, lettera c)”.

(11) All’articolo 11, paragrafo 3, il seguente comma è aggiunto:

“Quando un azionista ha acconsentito all’uso, da parte della società, di mezzi elettronici per la trasmissione di informazioni, tali copie possono essere fornite per posta elettronica.”

(12) All’articolo 11, il seguente paragrafo è aggiunto:

“4. Una società non è esentata dall’obbligo di mettere a disposizione i documenti di cui al paragrafo 1 nella sua sede legale se, per un periodo continuativo avente inizio almeno un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di fusione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, li pubblica sul suo sito web. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

Il paragrafo 3 non si applica se il sito web offre agli azionisti la possibilità, per tutto il periodo di cui al primo comma del presente paragrafo, di scaricare e stampare i documenti di cui al paragrafo 1. In tal caso, tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che la società metta detti documenti a disposizione degli azionisti presso la sua sede legale a fini di consultazione.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l’assemblea generale nel loro sito web. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell’interruzione temporanea dell’accesso al sito web per cause tecniche o di altra natura.”

(13) Il testo dell’articolo 13, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

“2. A tal fine le legislazioni degli Stati membri prevedono, quanto meno, che tali creditori siano legittimati a ottenere adeguate garanzie, qualora le situazioni finanziarie della società scissa e della società cui sarà trasferito l’obbligo conformemente al progetto di scissione rendano necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la tutela di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori siano autorizzati a rivolgersi all’autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate garanzie, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la scissione compromette i loro crediti e che la società non ha fornito loro adeguate garanzie.”

(14) All'articolo 19, paragrafo 3, il testo iniziale “*paragrafo 1*” è sostituito dal testo “*Quanto disposto anteriormente si applica*”.

(15) L'articolo 23, paragrafo 3 è soppresso.

(16) Il testo dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri disciplinano a favore delle società soggette alla loro legislazione l'operazione con la quale una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l'intero patrimonio attivo e passivo a un'altra società che sia titolare di tutte le loro azioni e di tutti gli altri titoli che conferiscono un diritto di voto all'assemblea generale. Quest'operazione è soggetta alle disposizioni del capitolo III ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere b), c) e d), degli articoli 9 e 10, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere d) ed e), dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), nonché degli articoli 20 e 21.”

(17) Il testo dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri non applicano l'articolo 7 alle operazioni di cui all'articolo 24 se sussistono le condizioni seguenti:

(a) la pubblicità prescritta all'articolo 6 è fatta per ciascuna delle società partecipanti all'operazione almeno un mese prima che l'operazione produca i suoi effetti;

b) ogni azionista della società incorporante ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale di tale società, almeno un mese prima che l'operazione produca i suoi effetti, dei documenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

c) è fatta applicazione dell'articolo 8, lettera c).

Ai fini del primo comma, lettera b), si applica l'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4.”

(18) Il testo dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

“Nel caso di fusione mediante l'incorporazione di una o più società da parte di un'altra società che è titolare del 90 % o più, ma non della totalità, delle loro azioni rispettive e degli altri titoli che conferiscono diritto di voto nell'assemblea generale, gli Stati membri possono non imporre l'approvazione della fusione da parte dell'assemblea generale della società incorporante, se sussistono almeno le condizioni seguenti:

a) la pubblicità prescritta all'articolo 6 è fatta per la società incorporante almeno un mese prima della data della riunione dell'assemblea generale della o delle società incorporate che deve deliberare sul progetto di fusione;

b) almeno un mese prima della data indicata alla lettera a) ogni azionista della società incorporante è legittimato a prendere visione, presso la

sede legale di questa società, dei documenti specificati all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e, se del caso, c), d) ed e);

c) è fatta applicazione dell'articolo 8, lettera c).

Ai fini del primo comma, lettera b), si applica l'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4;”

(19) Il testo dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri non impongono gli obblighi di cui agli articoli 9, 10 e 11 nel caso di una fusione ai sensi dell'articolo 27 se sussistono le condizioni seguenti:

- a) gli azionisti minoritari della società incorporata possono esercitare il diritto di fare acquistare le loro azioni dalla società incorporante;*
- b) in tal caso essi hanno il diritto di ottenere una contropartita corrispondente al valore delle loro azioni;*
- c) in caso di disaccordo su questa contropartita, quest'ultima dovrà essere stabilita da un giudice o da una autorità amministrativa designata a tale scopo dallo Stato membro.*

Non è necessario che uno Stato membro applichi il primo paragrafo qualora le leggi di tale Stato membro consentano alla società incorporante, senza una precedente offerta pubblica di acquisto, di richiedere a tutti i detentori dei rimanenti titoli della società o delle società che saranno acquisite di vendere a essa i titoli in questione prima della fusione a un prezzo equo.”

(20) Il testo dell'articolo 33 è sostituito dal seguente :

“La presente direttiva entra in vigore il 1° luglio 2011.”

(21) Nell'allegato I, parte A, è aggiunta la seguente voce:

“Direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 259 del 2.10.2009, pag. 14) / limitatamente all'articolo 2”.

(22) Nell'allegato I, parte B, è aggiunta la seguente voce:

“2009/109/CE / 30 giugno 2011”.

(23) Nell'allegato II, i riferimenti a “Capo I”, “da Capo I a VI” e “da Capo II a VII” sono soppressi.

5. Per facilitare la lettura e l'esame, si allega inoltre il testo completo della proposta di codificazione così modificata.

↓ 78/855/CEE (adattato)

2008/0009 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle fusioni delle società per azioni

(codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2, lettera g),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁵,

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:



La Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni⁶, è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese⁷. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36.

⁷ V. allegato I, parte A.

↓ 78/855/CEE considerando (1)
(adattato)

Il coordinamento previsto dall'articolo 50, paragrafo 2, lettera g) del trattato e dal programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento⁸ è stato iniziato con la Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi⁹.

↓ 78/855/CEE considerando (2)

Tale coordinamento è stato proseguito, per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, con la Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa¹⁰ e, per quanto riguarda i conti annuali di taluni tipi di società, con la Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società¹¹.

↓ 78/855/CEE considerando (3)

La tutela degli interessi dei soci e dei terzi richiede un coordinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le fusioni di società per azioni e occorre introdurre nel diritto di tutti gli Stati membri l'istituto della fusione.

↓ 78/855/CEE considerando (4) e
2007/63/CE considerando (4)
(adattato)

Nel quadro di questo coordinamento è particolarmente importante assicurare agli azionisti delle società partecipanti alla fusione un'informazione adeguata e quanto più obiettiva possibile, nonché garantire un'appropriata tutela dei loro diritti. Tuttavia, non vi è motivo di esigere un tale esame da parte di un esperto indipendente per gli azionisti se tutti gli azionisti concordano che non è necessario.

⁸ GU 2 del 15.1.1962, pagg. 36/62.

⁹ GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

¹⁰ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.

¹¹ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

↓ 78/855/CEE considerando (5)
(adattato)

La tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti ☒ di imprese o ☐ di stabilimenti è attualmente disciplinata dalla direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti¹².

↓ 78/855/CEE considerando (6)
(adattato)

I creditori, obbligazionisti o no, e i portatori di altri titoli delle società partecipanti alla fusione ☒ devono ☐ essere tutelati onde evitare che la realizzazione della fusione li leda.

↓ 78/855/CEE considerando (7)
(adattato)

La pubblicità prevista dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi¹³ ☒ deve ☐ essere estesa alle operazioni relative alla fusione affinché i terzi ne siano sufficientemente informati.

↓ 78/855/CEE considerando (8)

È necessario estendere le garanzie previste in favore dei soci e dei terzi, nel quadro della procedura di fusione, a talune operazioni giuridiche che, in certi settori essenziali, hanno delle caratteristiche analoghe a quelle della fusione affinché questa tutela non possa essere elusa.

↓ 78/855/CEE considerando (9)

In vista di garantire la sicurezza giuridica nelle relazioni sia fra le società interessate che fra queste e i terzi nonché fra gli azionisti, bisogna limitare i casi di nullità e stabilire, da

¹² GU ☒ L 82 del 22.3.2001, pag. 16 ☐.

¹³ GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11.

una parte, il principio della sanatoria ogni volta che essa è possibile e, dall'altra, un termine breve per l'esercizio dell'azione di nullità.



La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B,

↓ 78/855/CEE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Campo d'applicazione

Articolo 1

1. Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i seguenti tipi di società:

per il Belgio:

la société anonyme / de naamloze vennootschap;

↓ 2006/99/CE art. 1 e allegato, sezione A. 3.

per la Bulgaria:

акционерно дружество;

↓ Atto di adesione del 2003, art. 20 e allegato II, pag. 339

per la Repubblica ceca:

akciová společnost;

↓ 78/855/CEE

per la Danimarca:

aktieselskaber;

per la Germania:

die Aktiengesellschaft;

↓ 2003 Atto di adesione del 2003, art. 20 e allegato II, pag. 339
--

per l'Estonia:

aktsiaselts;

↓ 78/855/CEE

per l'Irlanda:

public companies limited by shares, and public companies limited by guarantee
having a share capital;

↓ Atto di adesione del 1979, art. 21 e allegato I, pag. 89

per la Grecia:

ανώνυμη εταιρία;

↓ Atto di adesione del 1985, art. 26 e allegato I, pag. 157
--

per la Spagna:

la sociedad anónima;

↓ 78/855/CEE

per la Francia:

la société anonyme;

per l'Italia:

la società per azioni;

↓ Atto di adesione del 2003, art. 20 e allegato II, pag. 339

per Cipro:

Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο;

per la Lettonia:

akciju sabiedrība;

per la Lituania:

akcinė bendrovė;

↓ 78/855/CEE

per il Lussemburgo:

la société anonyme;

↓ Atto di adesione del 2003,
art. 20 e allegato II, pag. 339

per l'Ungheria:

részvénytársaság;

per Malta:

kumpanija pubblika/public limited liability company, kumpanija privata/private limited liability company;

↓ 78/855/CEE

per i Paesi Bassi:

de naamloze vennootschap;

↓ Atto di adesione del 1994,
art. 29 e allegato I, pag. 194

per l'Austria:

die Aktiengesellschaft;

↓ Atto di adesione del 2003, art. 20 e allegato II, pag. 339

per la Polonia:

spółka akcyjna;

↓ Atto di adesione del 1985, art. 26 e allegato I, pag. 157
--

per il Portogallo:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada;

↓ 2006/99/CE art. 1 e allegato, sezione A. 3.
--

per la Romania:

societate pe acțiuni;

↓ Atto di adesione del 2003, art. 20 e allegato II, pag. 339

per la Slovenia:

delniška družba;

per la Slovacchia:

akciová spoločnosť;

↓ 2009/109/CE art. 2 pt. 1)

per la Finlandia:

julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;

↓ Atto di adesione del 1994, art. 29 e allegato I, pag. 194
--

per la Svezia:

per il Regno Unito:

public companies limited by shares, and public companies limited by guarantee having a share capital.

2. Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva alle società cooperative costituite in uno dei tipi di società indicati al paragrafo 1. Qualora le legislazioni degli Stati membri si avvalgano di tale possibilità esse impongono a queste società di far comparire il termine «cooperativa» su tutti i documenti di cui all'articolo 5 della direttiva 2009/101/CE.

3. Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva se una o più società in via di incorporazione o di estinzione sono oggetto di una procedura di fallimento, di concordato o di altre procedure affini.

CAPO II

Disciplina della fusione mediante l'incorporazione in una società di una o più altre e della fusione mediante la costituzione di una società nuova

Articolo 2

Gli Stati membri disciplinano, per le società regolate dalla propria legislazione, la fusione mediante l'incorporazione in una società di una o più altre e la fusione mediante la costituzione di una società nuova.

Articolo 3

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per fusione mediante incorporazione l'operazione con la quale una o più società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferiscono ad un'altra l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione agli azionisti della o delle società incorporate di azioni della società incorporante e, eventualmente, di un conguaglio in danaro non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile.

2. La legislazione di uno Stato membro può prevedere che la fusione mediante incorporazione possa essere attuata anche quando una o più società incorporate sono in liquidazione, a condizione che tale possibilità sia data solo alle società che non hanno ancora iniziato la distribuzione degli attivi fra i propri azionisti.

Articolo 4

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per fusione mediante costituzione di una nuova società l'operazione con la quale più società, tramite il loro scioglimento senza liquidazione, trasferiscono a una società che esse costituiscono l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione ai loro azionisti di azioni della nuova società ed, eventualmente, di un conguaglio in danaro non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile.

2. La legislazione di uno Stato membro può prevedere che la fusione mediante costituzione di una nuova società possa essere attuata anche se una o più società che si estinguono sono in liquidazione, a condizione che tale possibilità sia data solo alle società che non hanno ancora iniziato la distribuzione degli attivi fra i propri azionisti.

CAPO III

Fusione mediante incorporazione

Articolo 5

1. Gli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla fusione redigono per iscritto un progetto di fusione.

2. Il progetto di fusione indica almeno:

- a) il tipo, la denominazione e la sede sociale delle società partecipanti alla fusione;
- b) il rapporto di cambio delle azioni ed, eventualmente, l'importo del conguaglio;
- c) le modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante;
- d) la data a decorrere dalla quale tali azioni danno diritto al dividendo, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;
- e) la data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporata si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della società incorporante;
- f) i diritti accordati dalla società incorporante ai titolari di azioni fornite di diritti speciali e ai portatori di titoli diversi dalle azioni ovvero le disposizioni proposte nei loro confronti;
- g) tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società partecipanti alla fusione.

Articolo 6

Per ciascuna delle società partecipanti alla fusione, il progetto di fusione deve essere reso pubblico secondo le modalità previste dalla legislazione di ogni Stato membro, conformemente all'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE, almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale che deve deliberare sul progetto di fusione.

↓ 2009/109/CE art. 2 pt. 2)

Ciascuna società partecipante alla fusione è esentata dalla pubblicazione richiesta dall'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE se, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di fusione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, pubblica il progetto di fusione nel suo sito web, senza costi per il pubblico. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti e limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti e limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

In deroga al secondo paragrafo, gli Stati membri possono imporre che la pubblicazione sia effettuata tramite la piattaforma elettronica centrale di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/101/CE. In alternativa gli Stati membri possono prevedere che detta pubblicazione sia effettuata in qualsiasi altro sito web da essi designato a tale scopo. Qualora gli Stati membri facciano uso di una di tali possibilità, essi garantiscono che alle società non sia addebitato un costo specifico per detta pubblicazione.

Qualora sia usato un sito web diverso dalla piattaforma elettronica centrale, è pubblicato un riferimento in detta piattaforma che dà accesso a detto sito web, almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale. Tale riferimento include la data della pubblicazione del progetto di fusione sul sito Internet ed è accessibile al pubblico a titolo gratuito. Alle società non sono addebitati costi specifici per detta pubblicazione.

Il divieto di addebitare alle società un costo specifico per la pubblicazione di cui al terzo e quarto paragrafo, non incide sulla capacità degli Stati membri di trasferire i costi alle società in riferimento alla piattaforma elettronica centrale.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l'assemblea generale nel loro sito web o, se del caso, nella piattaforma elettronica centrale o in un altro sito web designato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell'interruzione temporanea dell'accesso al sito web o alla piattaforma elettronica centrale per cause tecniche o di altra natura.

↓ 78/855/CEE (adattato)

Articolo 7

1. La fusione deve essere deliberata per lo meno dall'assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione. Le legislazioni degli Stati membri dispongono che tale

deliberazione deve essere presa da una maggioranza che non può essere inferiore ai due terzi dei voti ☒ attribuiti ☒ ai titoli rappresentati o al capitale sottoscritto rappresentato.

↓ 78/855/CEE

La legislazione di uno Stato membro può tuttavia prevedere che è sufficiente la maggioranza semplice dei voti indicati al primo comma quando è rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto. Inoltre, se del caso, si applicano le regole relative alle modifiche dell'atto costitutivo.

2. Se esistono più categorie di azioni, la deliberazione sulla fusione è subordinata a una votazione separata almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano lesi dall'operazione.

3. La deliberazione verte sull'approvazione del progetto di fusione e sulle eventuali modifiche dell'atto costitutivo rese necessarie dalla realizzazione della fusione.

Articolo 8

La legislazione di uno Stato membro può non imporre la deliberazione di approvazione della fusione da parte dell'assemblea generale della società incorporante se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la pubblicità prescritta all'articolo 6 è fatta, per la società incorporante, almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale della o delle società incorporate che deve deliberare sul progetto di fusione;
- b) tutti gli azionisti della società incorporante hanno il diritto, almeno un mese prima della data di cui alla lettera a), di prendere visione, presso la sede sociale di tale società, dei documenti indicati nell'articolo 11, paragrafo 1;
- c) uno o più azionisti della società incorporante che dispongono di azioni per una percentuale minima del capitale sottoscritto devono avere il diritto di ottenere la convocazione di un'assemblea generale della società incorporante che deve deliberare sulla fusione. Tale percentuale minima non può essere fissata a più del 5 %. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che le azioni senza diritto di voto siano escluse dal calcolo di questa percentuale.

↓ 2009/109/CE art. 2, pt. 3)

Ai fini del primo comma, lettera b), si applica l'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 9

1. Gli organi amministrativi o di direzione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redigono una relazione scritta particolareggiata che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni.

In tale relazione è inoltre fatta menzione delle eventuali difficoltà particolari di valutazione.

2. Gli organi di direzione o di amministrazione delle società interessate informano l'assemblea generale della loro società, nonché gli organi di direzione o di amministrazione delle altre società interessate, affinché queste ultimi informino a loro volta le rispettive assemblee generali in merito a ogni modifica importante del patrimonio attivo e passivo intervenuta tra la data di elaborazione del progetto di fusione e la data delle assemblee generali che devono deliberare sul progetto di fusione.

3. Gli Stati membri possono prevedere che la relazione di cui al paragrafo 1 e/o le informazioni di cui al paragrafo 2 non siano richieste a condizione che tutti gli azionisti e i detentori di altri titoli con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione abbiano espresso il loro accordo.

Articolo 10

1. Per ciascuna delle società partecipanti alla fusione, uno o più esperti indipendenti da queste designati o abilitati da un'autorità giudiziaria o amministrativa esaminano il progetto di fusione e redigono una relazione scritta destinata agli azionisti. Tuttavia la legislazione di uno Stato membro può prevedere la designazione di uno o più esperti indipendenti per tutte le società partecipanti alla fusione se tale designazione, su domanda congiunta di tali società, è fatta da un'autorità giudiziaria o amministrativa. Questi esperti possono essere, secondo la legislazione dei singoli Stati membri, persone fisiche o giuridiche o società.

2. Nella relazione di cui al paragrafo 1 gli esperti devono in ogni caso dichiarare se a parer loro il rapporto di cambio è congruo o meno. Questa dichiarazione deve almeno:

- a) indicare il o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto;
- b) indicare se tale o tali metodi sono adeguati nel caso specifico, indicare i valori risultanti da ciascuno di tali metodi e contenere un parere sull'importanza relativa data a tali metodi nella determinazione del valore adottato.

Nella relazione si deve inoltre far menzione delle eventuali difficoltà particolari di valutazione.

3. Ciascun esperto ha il diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutti i ragguagli e documenti utili e di procedere a ogni necessaria verifica.

↓ 2007/63/CE art. 2, paragrafo 1

4. Non occorrono né l'esame del progetto di fusione né la relazione di un esperto qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla fusione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.

↓ 78/855/CEE

Articolo 11

1. Almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale che deve deliberare sul progetto di fusione, ogni azionista ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale, almeno dei documenti seguenti:

- a) il progetto di fusione;
 - b) i conti annuali, nonché le relazioni di gestione degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione;
-

↓ 2009/109/CE art. 2, pt. 5), lett. a), pt. i)

- c) se del caso, una situazione contabile riferita a una data che non deve essere anteriore al primo giorno del terzo mese precedente la data del progetto di fusione, qualora gli ultimi conti annuali si riferiscano ad un esercizio chiuso oltre sei mesi prima di tale data;
 - d) se applicabile, le relazioni degli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla fusione previste all'articolo 9;
-

↓ 2007/63/CE art. 2, paragrafo 2 (adattato)

- e) se applicabile, le relazioni ☒ di cui ☒ all'articolo 10, ☒ paragrafo 1 ☒.

↓ 2009/109/CE art. 2, pt. 5), lett. a), pt. ii) (adattato)

Ai fini del ☒ paragrafo 1, ☒ lettera c), una situazione contabile non è richiesta se la società pubblica una relazione finanziaria semestrale, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, e la mette a disposizione degli azionisti, conformemente al presente paragrafo. Gli Stati membri, inoltre, possono prevedere che una situazione contabile non sia obbligatoria se hanno espresso il loro accordo a rinunciare a tutti gli azionisti e i detentori di altri titoli con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

↓ 78/855/CEE (adattato)

2. La situazione contabile di cui al paragrafo 1, ☒ primo comma, ☒ lettera c), è redatta secondo gli stessi metodi e secondo gli stessi criteri di presentazione dell'ultimo stato patrimoniale annuale.

Tuttavia la legislazione di uno Stato membro può prevedere:

- a) che non è necessario procedere a un nuovo inventario reale;
- b) che le valutazioni contenute nell'ultimo stato patrimoniale sono modificate soltanto in ragione dei movimenti delle scritture contabili; occorre peraltro tener conto:

degli ammortamenti e accantonamenti provvisori,

delle modificazioni sostanziali del valore reale che non appaiono nelle scritture contabili.

3. Copia integrale o, se lo desiderano, parziale dei documenti indicati al paragrafo 1, deve essere rilasciata gratuitamente agli azionisti che ne facciano richiesta.

↓ 2009/109/CE art. 2, pt. 5), lett. b)

Quando un azionista ha acconsentito all'uso, da parte della società, di mezzi elettronici per la trasmissione di informazioni, tali copie possono essere fornite per posta elettronica.

↓ 2009/109/CE art. 2, pt. 5), lett. c)

4. Una società non è esentata dall'obbligo di mettere a disposizione i documenti di cui al paragrafo 1 nella sua sede legale se, per un periodo continuativo avente inizio almeno un

¹⁴ GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di fusione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, li pubblica sul suo sito web. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

Il paragrafo 3 non si applica se il sito web offre agli azionisti la possibilità, per tutto il periodo di cui al primo comma del presente paragrafo, di scaricare e stampare i documenti di cui al paragrafo 1. In tal caso, tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che la società metta detti documenti a disposizione degli azionisti presso la sua sede legale a fini di consultazione.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l'assemblea generale nel loro sito web. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell'interruzione temporanea dell'accesso al sito web per cause tecniche o di altra natura.

↓ 78/855/CEE (adattato)

Articolo 12

La tutela dei diritti dei lavoratori di ciascuna delle società partecipanti alla fusione è disciplinata conformemente alla direttiva  2001/23/CE .

↓ 78/855/CEE

Articolo 13

1. Le legislazioni degli Stati membri devono prevedere un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla fusione per i crediti che siano anteriori alla pubblicazione del progetto di fusione e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicazione.

↓ 2009/109/CE art. 2, pt. 6)

2. A tal fine le legislazioni degli Stati membri prevedono, quanto meno, che tali creditori siano legittimati a ottenere adeguate garanzie, qualora le situazioni finanziarie della società scissa e della società cui sarà trasferito l'obbligo conformemente al progetto di scissione rendano necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la tutela di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori siano autorizzati a rivolgersi all'autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate garanzie, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la scissione compromette i loro crediti e che la società non ha fornito loro adeguate garanzie.

3. La tutela può essere diversa per i creditori della società incorporante e per quelli della società incorporata.

Articolo 14

Fatte salve le disposizioni relative all'esercizio collettivo dei loro diritti, l'articolo 13 è applicabile agli obbligazionisti delle società partecipanti alla fusione, a meno che la fusione sia stata approvata dall'assemblea degli obbligazionisti, se la legislazione nazionale la prevede, oppure dai singoli obbligazionisti.

Articolo 15

I portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali, devono beneficiare, nella società incorporante, di diritti almeno equivalenti a quelli di cui beneficiavano nella società incorporata, a meno che la modifica dei loro diritti sia stata approvata da un'assemblea dei portatori di detti titoli, se la legislazione nazionale la prevede, oppure dai singoli portatori di detti titoli o anche a meno che tali portatori abbiano il diritto di ottenere il riscatto dei loro titoli da parte della società incorporante.

Articolo 16

1. Se la legislazione di uno Stato membro non prevede per le fusioni un controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, ovvero se tale controllo non verte su tutti gli atti necessari alla fusione, i verbali delle assemblee generali che deliberano la fusione e, se del caso, il contratto di fusione posteriore alle assemblee generali devono farsi per atto pubblico. Se la fusione non deve essere approvata dalle assemblee generali di tutte le società partecipanti alla fusione, il progetto di fusione deve farsi per atto pubblico.

2. Il notaio o l'autorità competente a redigere l'atto pubblico deve verificare e certificare l'esistenza e la legittimità degli atti e delle formalità che devono essere compiuti dalla società presso la quale egli esplica la propria funzione nonché del progetto di fusione.

Articolo 17

Le legislazioni degli Stati membri determinano la data in cui la fusione ha efficacia.

Articolo 18

1. Per ognuna delle società partecipanti alla fusione, la fusione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE.

2. La società incorporante può adempiere le formalità di pubblicità relativa alla o alle società incorporate.

Articolo 19

1. La fusione produce *ipso jure* e simultaneamente i seguenti effetti:

- a) il trasferimento universale, tanto tra la società incorporata e la società incorporante quanto nei confronti dei terzi, dell'intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata alla società incorporante;
- b) gli azionisti della società incorporata divengono azionisti della società incorporante;
- c) la società incorporata si estingue.

2. Nessuna azione della società incorporante è scambiata in sostituzione delle azioni della società incorporata detenute:

- a) dalla società incorporante stessa o da una persona che agisce a proprio nome ma per conto della società;
- b) oppure dalla società incorporata stessa o da una persona che agisce a proprio nome ma per conto della società.

3. Quanto disposto anteriormente si applica fatte salve le legislazioni degli Stati membri che richiedono formalità particolari ai fini dell'opponibilità ai terzi del trasferimento di taluni beni, diritti e obblighi apportati dalla società incorporata. La società incorporante può procedere essa stessa a tali formalità; tuttavia la legislazione degli Stati membri può permettere alla società incorporata di continuare a procedere a tali formalità durante un periodo limitato che non può essere fissato, salvo casi eccezionali, più di sei mesi dopo la data in cui la fusione ha efficacia.

Articolo 20

Le legislazioni degli Stati membri disciplinano almeno la responsabilità civile dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società incorporata nei confronti degli azionisti di questa società in conseguenza di irregolarità di membri di detto organo commesse nella preparazione e nella realizzazione della fusione.

Articolo 21

Le legislazioni degli Stati membri prevedono almeno la responsabilità civile nei confronti degli azionisti della società incorporata degli esperti incaricati di redigere per questa società la relazione prevista all'articolo 10, paragrafo 1, in conseguenza di irregolarità commesse da detti esperti nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 22

1. Le legislazioni degli Stati membri possono disciplinare il regime di nullità della fusione solo alle condizioni seguenti:

- a) la nullità dev'essere dichiarata con sentenza;

- b) una fusione efficace ai sensi dell'articolo 17 può essere dichiarata nulla solo se è mancato il controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, oppure l'atto pubblico, o se si è accertato che la deliberazione dell'assemblea generale è nulla o annullabile in virtù del diritto nazionale;
- c) l'azione di nullità non può essere proposta decorsi sei mesi dalla data alla quale la fusione è opponibile a chi vuol far valere la nullità oppure se la nullità è stata sanata;
- d) quando è ancora possibile eliminare l'irregolarità suscettibile di provocare la nullità della fusione, il giudice competente assegna alle società interessate un termine di sanatoria;
- e) la sentenza che dichiara la nullità della fusione è resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE;
- f) l'opposizione di terzo, se prevista dalla legislazione di uno Stato membro, non può essere proposta oltre sei mesi dalla data in cui la sentenza è resa pubblica conformemente alla direttiva 2009/101/CE;

↓ 78/855/CEE (adattato)

- g) la sentenza che dichiara la nullità della fusione non pregiudica per se stessa la validità degli obblighi della società incorporante o degli obblighi assunti nei confronti di essa anteriori alla pubblicità della sentenza e posteriori alla data ☒ in cui la fusione ha efficacia ☒;
- h) le società che hanno partecipato alla fusione rispondono solidalmente degli obblighi della società incorporante indicati alla lettera g).

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), la legislazione di uno Stato membro può anche far dichiarare la nullità della fusione da parte di un'autorità amministrativa qualora sia possibile fare ricorso contro tale atto dinanzi a un'autorità giudiziaria. Le lettere b), d), e), f), g) e h) si applicano per analogia all'autorità amministrativa. Questa procedura di nullità non potrà più essere intrapresa dopo la scadenza di un termine di sei mesi a decorrere dalla data ☒ in cui la fusione ha efficacia ☒.

3. Sono salve le legislazioni degli Stati membri relative alla nullità di una fusione dichiarata in seguito a un controllo della fusione diverso dal controllo preventivo di legittimità giudiziario o amministrativo.

↓ 78/855/CEE

CAPO IV

Fusione mediante costituzione di una nuova società

Articolo 23

1. Gli articoli 5, 6 e 7 nonché gli articoli da 9 a 22 si applicano, fermi restando gli articoli 12 e 13 della direttiva 2009/101/CE, alla fusione mediante costituzione di una società nuova. Ai fini di detta applicazione, le espressioni «società partecipanti alla fusione» o «società incorporata» indicano le società che si estinguono e l'espressione «società incorporante» indica la società nuova.

↓ 78/855/CEE (adattato)

L'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ☒ della presente direttiva ☒ si applica anche alla società nuova.

↓ 78/855/CEE
→₁ 2009/109/CE art. 2, pt. 8), lett. a)
→₂ 2009/109/CE art. 2, pt. 8), lett. b)

2. Il progetto di fusione e, se formano oggetto di atti separati, l'atto costitutivo o il progetto dell'atto costitutivo e lo statuto o il progetto di statuto della nuova società devono essere approvati dall'assemblea generale di ciascuna delle società che si estinguono.

CAPO V

Incorporazione di una società in un'altra che possiede almeno il 90% delle azioni della prima

Articolo 24

Gli Stati membri disciplinano a favore delle società soggette alla loro legislazione l'operazione con la quale una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l'intero patrimonio attivo e passivo a un'altra società che sia titolare di tutte le loro azioni e di tutti gli altri titoli che conferiscono un diritto di voto all'assemblea generale. →₁ Tali

operazioni sono soggette alle disposizioni del capitolo II. $\leftarrow \rightarrow_2$ Gli Stati membri tuttavia non impongono gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b), c) e d), agli articoli 9 e 10, all'articolo 11, paragrafo 1, lettere d) ed e), all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), nonché agli articoli 20 e 21. $\leftarrow$

Articolo 25

↓ 2009/109/CE art. 2, pt. 9), lett. a)

Gli Stati membri non applicano l'articolo 7 alle operazioni di cui all'articolo 24 se sussistono le condizioni seguenti:

↓ 78/855/CEE

- a) la pubblicità prescritta all'articolo 6 è fatta per ciascuna delle società partecipanti all'operazione almeno un mese prima che l'operazione produca i suoi effetti;

↓ 78/855/CEE (adattato)

- b) ogni azionista della società incorporante ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale di tale società, almeno un mese prima che l'operazione produca i suoi effetti, dei documenti $\boxtimes$ di cui $\boxtimes$ all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

↓ 78/855/CEE

- c) è fatta applicazione dell'articolo 8, lettera c).

↓ 2009/109/CE art. 2, pt. 9), lett. c)

Ai fini del primo comma, lettera b), si applica l'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4.

↓ 78/855/CEE

Articolo 26

Gli Stati membri possono applicare gli articoli 24 e 25 alle operazioni con le quali una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l'intero patrimonio attivo e passivo a un'altra società se tutte le azioni e altri titoli, indicati all'articolo 24, della o delle società

incorporate appartengono alla società incorporante e/o a persone che detengono tali azioni e titoli a loro nome, ma per conto della società incorporante.

Articolo 27

↓ 2009/109/CE art. 2, pt. 10),
lett. a)

Nel caso di fusione mediante l'incorporazione di una o più società da parte di un'altra società che è titolare del 90% o più, ma non della totalità, delle loro azioni rispettive e degli altri titoli che conferiscono diritto di voto nell'assemblea generale, gli Stati membri possono non imporre l'approvazione della fusione da parte dell'assemblea generale della società incorporante, se sussistono almeno le condizioni seguenti:

↓ 78/855/CEE

- a) la pubblicità prescritta all'articolo 6 è fatta per la società incorporante almeno un mese prima della data della riunione dell'assemblea generale della o delle società incorporate che deve deliberare sul progetto di fusione;

↓ 2009/109/CE art. 2, pt. 10),
lett. b)

- b) almeno un mese prima della data indicata alla lettera a) ogni azionista della società incorporante è legittimato a prendere visione, presso la sede legale di questa società, dei documenti specificati all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e, se del caso, c), d) ed e);

↓ 78/855/CEE

- c) è fatta applicazione dell'articolo 8, lettera c).

↓ 2009/109/CE art. 2, pt. 10),
lett. c)

Ai fini del primo comma, lettera b), si applica l'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4;

↓ 78/855/CEE

Articolo 28

↓ 2009/109/CE art. 2, pt. 11),
lett. a)

Gli Stati membri non impongono gli obblighi di cui agli articoli 9, 10 e 11 nel caso di una fusione ai sensi dell'articolo 27 se sussistono le condizioni seguenti:

↓ 78/855/CEE
→₁ 2009/109/CE art. 2, pt. 11),
lett. b)

- a) gli azionisti minoritari della società incorporata possono esercitare il diritto di fare acquistare le loro azioni dalla società incorporante;
 - b) in tal caso essi hanno il diritto di ottenere una contropartita corrispondente al valore delle loro azioni;
 - c) in caso di disaccordo su questa contropartita, quest'ultima dovrà essere stabilita da un giudice →₁ o da una autorità amministrativa designata a tale scopo dallo Stato membro ←.
-

↓ 2009/109/CE art. 2, pt. 11),
lett. c)

Non è necessario che uno Stato membro applichi il primo paragrafo qualora le leggi di tale Stato membro consentano alla società incorporante, senza una precedente offerta pubblica di acquisto, di richiedere a tutti i detentori dei rimanenti titoli della società o delle società che saranno acquisite di vendere a essa i titoli in questione prima della fusione a un prezzo equo.

↓ 78/855/CEE

Articolo 29

Gli Stati membri possono applicare gli articoli 27 e 28 a operazioni per cui una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l'intero patrimonio attivo e passivo a un'altra società se il 90% o più, ma non la totalità, delle azioni e altri titoli indicati all'articolo 27 della o delle società incorporate appartengono alla società incorporante e/o a persone che detengono tali azioni e titoli a loro nome ma per conto della società incorporante.

CAPO VI

Altre operazioni assimilate alla fusione

Articolo 30

Quando la legislazione di uno Stato membro permette, per una delle operazioni di cui all'articolo 2, che il conguaglio in contanti superi l'aliquota del dieci per cento, sono applicabili rispettivamente il capitolo III e il capitolo IV nonché gli articoli 27, 28 e 29.

Articolo 31

Quando la legislazione di uno Stato membro permette una delle operazioni di cui agli articoli 2, 24 o 30, senza che tutte le società che trasferiscono si estinguano sono applicabili rispettivamente il capitolo III, salvo l'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), e i capitoli IV e V.

CAPO VII

Disposizioni finali



Articolo 32

La direttiva 78/855/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato I, parte A è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato II.

Articolo 33

La presente direttiva entra in vigore il 1° luglio 2011.

Articolo 34

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a [...], il [...]

Per il Parlamento europeo
Il presidente
[...]

Per il Consiglio
Il presidente
[...]



ALLEGATO I

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive (di cui all'articolo 32)

Direttiva 78/855/CEE del Consiglio
(GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36)

Allegato I, punto III. C dell'atto di
adesione del 1979
(GU L 291 del 19.11.1979, pag. 89)

Allegato I, punto II. d) dell'atto di
adesione del 1985
(GU L 302 del 15.11.1985, pag. 157)

Allegato I, punto XI.A.3. dell'atto di
adesione del 1994
(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 194)

Allegato II, punto 4.A.3 dell'atto di
adesione del 2003
(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 338)

Direttiva 2006/99/CE del Consiglio
(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137)

limitatamente ai riferimenti alla
direttiva 78/855/CEE contenuti
nell'articolo 1 e nell'allegato,
sezione A. 3.

Direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio
(GU L 300 del 17.11.2007, pag. 47)

limitatamente all'articolo 2

Direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio
(GU L 259 del 2.10.2009, pag. 14)

limitatamente all'articolo 2

Parte B

Elenco dei termini di attuazione (di cui all'articolo 32)

Direttiva	Termine di attuazione
78/855/CEE	13 ottobre 1981
2006/99/CE	1° gennaio 2007
2007/63/CE	31 dicembre 2008
2009/109/CE	30 giugno 2011

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 78/855/CEE	Presente direttiva
Articoli da 1 a 31	Articoli da 1 a 31
Articolo 32	—
—	Articolo 32
—	Articolo 33
Articolo 33	Articolo 34
—	Allegato I
—	Allegato II